



Procura della Repubblica di Matera

Ufficio del Procuratore

Prot. n. 59/2025 I

OGGETTO: Accertamento e attestazione di malfunzionamento di sistema informatico ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. - Istruzioni in merito agli adempimenti previsti per il c.d. "Processo Penale Telematico" (D.M 29 dicembre 2023 n. 217 e D.M 27 dicembre 2024, n. 206 in vigore dal 1.1.2025)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 co. quater D.Lgs. 10.10.2022, n. 150;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023, n. 217 recante "*Decreto ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011 n. 44*" in vigore dal 14.1.2024;

Visto il D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 recante il "*Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre n. 217 in materia di processo penale telematico*" pubblicato in G.U. in data 30.12.2024 (entrato in vigore il 31.12.2024);

Visti i decreti del Presidente del Tribunale di Matera dell'11 e del 14 gennaio 2025 (provvedimenti nn. 1 e 3 registro decreti 2025) con i quali è stata disposta la sospensione ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p. dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, nonché l'ulteriore decreto n. 15 del 27 marzo 2025 con il quale è stata disposto che la sospensione dell'applicativo APP 2.0 di cui ai decreti 1 e 3 dell'anno 2025 "*fino a diversa disposizione da adottarsi una volta attestata la regolarità del funzionamento del sistema*";

Letto l'art. 6, comma I, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che introduce i nuovi artt. 111-bis e 111-ter c.p.p. relativi al deposito telematico di atti, documenti e memorie e alla formazione del *fascicolo informatico*;

Letto il D.M. n. 206 del 27.12.2024 che ha riformulato l'art. 3 del D.M. n. 217 del 29.12.2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico), prevedendo (combinato disposto del comma 1 e del comma 2 del suddetto art. 3 come modificato) con riferimento agli Uffici di Procura, che il deposito da parte dei soggetti abilitati interni degli atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (*richiesta di rinvio a giudizio; udienza preliminare e successivi sviluppi decisori*), e di cui al libro VI, titoli II (*applicazione della pena su richiesta*). V (*procedimento per decreto*), V bis del c.p.p. (*sospensione del procedimento con messa alla prova*) oltre a quelli, già previsti, relativi alla fase dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche a decorrere dal 1.1.25;

Considerato che il predetto D.M. 206/2024, nel riformulare l'art. 3 del D.M. 217/2023, prevede altresì al comma 4 che "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo

anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale", con conseguente **obbligo di deposito telematico dal 1.04.2025** degli atti concernenti il giudizio abbreviato (titolo I), il giudizio direttissimo (titolo III) e il giudizio immediato (titolo IV);

Ritenuto che dal comma 4 dell'art. 3 del precitato D.M. si evince, altresì, che i procedimenti di cui al libro VII (Giudizio) e al libro VIII (Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica) non sono compresi tra quelli in cui il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni può avere luogo sino al 31.3.2025 anche con modalità non telematiche; pertanto non conosce deroga per il giudizio ordinario e per quello monocratico la regola generale del deposito esclusivamente telematico introdotta dall'art. 3, comma 1 - D.M. per gli atti. ecc. a far data dall'1.1.2025.

Visto l'art. 175-bis c.p.p. il quale prevede al comma 4 che, nel caso di malfunzionamento del sistema accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

Che l'art. 175-bis cod. proc. pen. è stato introdotto proprio al fine di assicurare lo svolgimento delle prioritarie attività processuali, in caso di inefficienza degli strumenti di documentazione informatica;

che anche per le ragioni anzidette il termine "malfunzionamento" attestato dal Capo dell' Ufficio giudiziario (art. 175-bis co. 4) non deve essere interpretato come "mancato funzionamento", da intendersi come un blocco generalizzato del sistema che impedisca in maniera assoluta la redazione dell'atto, il suo caricamento e il suo inoltro;

Rilevato che si chiama *Sistema informatico* l'insieme degli strumenti informatici (calcolatori, *software* di base, programmi applicativi) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni **allo scopo di migliorarne l'efficienza**. Il sistema informatico (o sistema di elaborazione dati) è composto da un *computer* o un insieme di più *computer*, apparati o sottosistemi elettronici, tra loro interconnessi in rete, in un'architettura di base di tipo *client-server*. e preposti a una o più funzionalità o a servizi di elaborazione a favore degli utenti. Il sistema è composto da *hardware* e *software*, tipicamente a uso *intranet*. eventualmente connesso a *internet*, centralizzato oppure geograficamente distribuito e interconnesso (es. tramite *VPN*), con un'architettura che varia a seconda delle esigenze e della sua progettazione e, attraverso opportune applicazioni (es. applicazioni *web*), elabora dati e informazioni per restituire altri dati e informazioni utili. (vedi Sistemi Informativi - G. Batini, B. Pernici, G. Santucci, D. Ardagna. M.G. Fugini. P. Plebani — Franco Angeli).

Osservato che tale definizione è già contenuta nell'ambito della disciplina giuridica (vedi l'art. 615-ter c.p. e per il processo civile Cassazione civile Sez. Un., 11/10/2023. n. 28403),

Osservato ancora che per Corte giustizia UE Sez. X. 17/10/2024 n.302 IUS Processo Telematico 16 dicembre 2024 (nota di Minnella Carmelo) "*Gli artt. 2, parr. 1 e 3, e 25, par. 1, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente solo qualora tale organo giurisdizionale **disponga di sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema**".*

Osservato inoltre, che per Cassazione penale Sez. II. 05/11/2024 (ud. 05/11/2024; dep. 28/11/2024 n. 43678 *il presupposto della attestazione è l'effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da*

non consentirne l'efficace utilizzo. Afferma la Corte che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito **esclusivamente** dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. In ogni caso - continua la Corte - anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto.

Osservato pertanto, che discende dal comma 4 dell'art. 175-bis c.p.p. il **potere e dovere** dei dirigenti degli uffici giudiziari di verificare, a tutela del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, l'efficienza del sistema informatico e l'effettività del regolare funzionamento del medesimo, e di accertare e attestare, con *"un provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di atto amministrativo avente funzioni amministrative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria"* (Cass. penale Sez. II 27/11/2024, dep. 02/01/2025, n. 45), l'eventuale *malfunzionamento* con la conseguente possibilità per i soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo), ai sensi del comma 3 della medesima norma di redigere gli atti in forma di documento analogico e di depositare gli stessi con modalità non telematiche.

Rilevato che, anche presso la Procura della Repubblica di Matera, il sistema informatico destinato al deposito degli atti indicati dall'art. 3 D.M. n. 217 del 2023 come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, in mancanza di una adeguata sperimentazione dell'applicativo APP, è malfunzionante e pertanto compromette il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Infatti, le criticità evidenziate dal Parere fornito dalla VII Commissione del CSM in sede di approvazione del DM e dalla Relazione della Commissione S.T.O. nonché le problematiche tecniche emerse in sede di iniziale utilizzo dell'applicativo (in fase di attuale e costante implementazione) quali:

- Instabilità della rete e del sistema, con improvvisi e frequenti crash dell'applicativo;
- Impossibilità di operare *multitasking* con più *files* di testo in ambiente APP";
- Sistema di rilevazione automatica di errori nella lavorazione dei fascicoli non impostato per consentire la loro immediata individuazione da parte del personale dedicato;
- Frequenza di "errori di sistema" o "imprevisti" con conseguente rallentamento delle tempistiche di *ending* del flusso;

non sono state allo stato risolte.

Rilevato che dalle **prime sperimentazioni** si rilevano anche presso questo Ufficio di Procura, tra le altre, le seguenti criticità:

- Il sistema è molto lento e non supportato da *hardware* e reti idonee;
- Mancano *scanner* per l'attività di scansione di atti;
- Non vi è stata una seria formazione del personale, Formazione che non può ridursi a *webinar* o a corsi di poche ore ma necessita di un'istruzione continua durante l'attività lavorativa;
- L'assistenza *in loco* -seppure di eccellente qualità- è stata limitata;
- Manca la previsione di atti essenziali da trasmettere;
- Giudizio Immediato non risulta attivabile per i fascicoli con rito monocratico con udienza preliminare; tale impossibilità non è stata risolta mediante l'apertura del ticket c.d di secondo Il livello.
- I fascicoli non caricati originariamente in Procura con APP (seppure pendenti perché trasmessi precedentemente in modalità cartacea con SICP) non sempre vengono visionati dal giudice del dibattimento;

- con riferimento ai nuovi flussi sopra indicati, in molti casi non risultano presenti in APP i relativi modelli;
- il ricorso in tali casi al modello "*atto atipico*" presuppone la creazione di appositi ulteriori sottomodelli che dovranno essere testati e verificati nelle relative funzionalità e con riferimento alla loro idoneità ad interagire con Ufficio G.I.P. e Tribunale;
- l'utilizzo dello strumento informatico richiede il raggiungimento di intese tecnico-organizzative con l'Ufficio G.I.P. e con il Tribunale, intese che richiedono un congruo termine dopo adeguata sperimentazione;
- si evidenzia l'esigenza di regolamentare in forma specifica la gestione dei fascicoli, ancora pendenti per i prossimi anni, contenenti sia atti digitali che analogici;
- non è possibile creare un fascicolo digitale del dibattimento da parte degli uffici di Procura. Infatti, se vengono inseriti atti in APP provenienti da TIAP il sistema li carica senza possibilità da parte del giudice di accettarli;
- il giudice non può selezionare "digitalmente restituire" da APP i documenti depositati dagli avvocati tramite il portale deposito atti. Pertanto, gli atti rimarranno nel fascicolo del giudice senza che vi sia la possibilità di provvedere alla loro ammissione;
- nelle direttissime la procedura di individuazione dei turnisti appare complicata e richiede notevole tempo per l'attuazione;
- ove nel portale notizie di reato vi sono dei dati mancanti o errati il sistema si blocca e la procedura di correzione richiede tempi lunghi incompatibili con le procedure inerenti alla libertà personale;
- la procedura di iscrizione è di tale lentezza che provocherà un ritardo enorme nella iscrizione delle notizie di reato e si pone in diretto contrasto con le normative che prevedono l'immediata iscrizione delle notizie di reato;
- la procedura di iscrizione non prevede la possibilità di iscrivere fascicoli senza passare dal portale notizie di reato. Questo impedisce l'iscrizione dei fascicoli con notizie di reato direttamente depositate in Procura sia da privati sia da polizia giudiziaria per la quale vi è necessità di maggiore segretezza;
- manca la possibilità di inserire nell'ambito di procedura di iscrizione l'aggravante 416 bis1 c.p.;
- le aule non sono attrezzate con computer e schermi idonei (non è possibile utilizzare gli schermi dei portatili in quanto la dimensione dei caratteri rende illeggibili gli atti e comunque comportano uno sforzo visivo in violazione della disciplina di sicurezza del lavoro).

Osservato che le plurime criticità indicano che il programma APP è non è stato sperimentato adeguatamente (considerati anche i continui e convulsi interventi anche recentissimi);

Rilevato che seppure alcune criticità sono in fase di risoluzione, altre permangono e che la sperimentazione non è terminata;

osservato che le richieste di modifiche evolutive non sono state tutte approvate e comunque non vi è certezza sui tempi di adempimento delle stesse;

considerato pertanto quanto previsto dall'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. e ritenuto pertanto accertato un *malfunzionamento* del sistema;

ritenuto di dover individuare quale termine finale di efficacia del presente provvedimento, ai fini della effettuazione di una congrua attività di sperimentazione, quello del 30 maggio, fatta salva l'adozione di eventuale proroga;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi attinenti all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la gestione dei procedimenti tramite APP (*da ritenersi in questa sede integralmente richiamati, per quanto compatibili con le seguenti disposizioni*);

Sentiti il RID e il MAG.RIF.

Applicato l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico APP presso la Procura di Matera e, pertanto,

AUTORIZZA

i soggetti abilitati interni dell'ufficio, e cioè i magistrati e il personale amministrativo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., ove risulti **impossibile (o comunque estremamente difficoltoso)** l'uso di APP, a redigere in forma di documenti analogici ed a depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V, V bis del c.p.p. nonché tutti gli atti relativi alla fase predibattimentale e dibattimentale;

AUTORIZZA

i soggetti abilitati interni dell'ufficio, e cioè i magistrati e il personale amministrativo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., ove risulti **impossibile (o comunque estremamente difficoltoso)** l'uso di APP, a redigere in forma di documenti analogici ed a depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti **di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato), III (giudizio direttissimo) e IV (giudizio immediato) del codice di procedura penale**";

AUTORIZZA

i soggetti abilitati interni dell'ufficio, e cioè i magistrati e il personale amministrativo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3- c.p.p.. ove risulti **impossibile (o comunque estremamente difficoltoso)** l'uso di APP, a iscrivere le notizie di reato dal 1 aprile 2025 secondo le modalità ordinarie.

AUTORIZZA

sino alla data del 30 maggio 2025 (fatta salva la possibilità di proroga) **la procedura del cosiddetto "doppio binario" per gli atti APP, sicché il deposito degli stessi dovrà avvenire anche con modalità analogiche.**

DISPONE

l'adeguamento alla normativa richiamata e secondo le istruzioni di seguito indicate, delle modalità di gestione dei fascicoli ad opera dei soggetti abilitati interni (personale addetto alle Segreterie dei Magistrati e personale di magistratura, per quanto di rispettiva competenza) e, in particolare:

- per i procedimenti definiti con **decreto di citazione a giudizio, richiesta di rinvio a giudizio** (compresa la c.d. lista testi), **richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di c.d. patteggiamento, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova** dispone procedersi al deposito degli atti con le seguenti modalità:

- Il provvedimento definitorio è redatto, sottoscritto, depositato e trasmesso tramite APP;
- Copia del provvedimento è stampata e acclusa agli atti del fascicolo, come "*copia di cortesia*" per l'Ufficio destinatario (*GIP-GUP, Tribunale*), con conseguente obbligo di sua indicizzazione;

N.B.: Per i procedimenti definiti con **decreto di citazione a giudizio**, resta ferma l'operatività dell'ordinario flusso analogico (interno al procedimento di definizione del fascicolo) di individuazione della data di udienza predibattimentale previa interlocuzione con il Tribunale ex art. 160 disp. att. c.p.p.;

Ove per ragioni tecniche risulterà impossibile (o comunque estremamente difficoltoso) la trasmissione tramite APP si autorizza la trasmissione solamente in formato analogico.

- Per i procedimenti in materia di **misure cautelari, misure di prevenzione, esecuzione penale** e rapporti giurisdizionali con autorità straniere (**c.d. rogatorie**), dispone procedersi al deposito mediante le forme analogiche già in uso;

RACCOMANDA

COMUNQUE l'utilizzo costante di APP e di tutte le sue funzionalità per tutti gli atti per i quali, in fase di indagini preliminari, è consentito il cosiddetto "doppio binario" per il deposito (*ad es. richiesta di incidente probatorio, richiesta tabulati e intercettazioni, conferimento incarichi, atti relativi al giudizio abbreviato e immediato, avvisi ex art. 360 c.p.p., decreti irreperibilità, decreti di riunione e separazione, decreti di aggiornamento delle iscrizioni, ordini di esibizione, trasmissioni per competenza*), al fine di consentire a tutti i soggetti abilitati interni la più rapida familiarizzazione con l'applicativo APP, individuarne le eventuali criticità e implementare quanto prima la formazione interamente telematica del fascicolo delle indagini preliminari.

Si precisa che dove nella stessa è previsto il deposito esclusivamente telematico si può procedere al deposito sia in forma telematica che in forma analogica (cartacea), (ferme restando le disposizioni già in vigore sulle modalità di trasmissione mediante APP delle richieste di archiviazione e di proroga delle indagini) e che in caso di deposito telematico l'atto redatto in APP è stampato ed accluso agli atti del fascicolo.

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, alle Sezioni di PG e, per opportuna conoscenza:

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Potenza

Al Sig. Presidente del Tribunale di Matera

Al Sig. Coordinatore dell'Ufficio GIP del Tribunale Penale di Matera

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Matera

Matera, 31 MAR. 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Alessio Coccioli

